



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ FAX 070/9353260

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 748/2014

Pabillonis, 29 Gennaio 2014

ORDINANZA N. 05/2014 del 29 Gennaio 2014

Oggetto: istituzione DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA in Via Giovanni XXIII il 01/02/2014.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

VISTA la nota prot. n. 702/2014 acquisita in data 28/01/2014 con cui il signor Vacca Giorgio, nato a Carbonia il 28/04/1945 e residente a Pabillonis in Via Giovanni XXIII n. 8, chiede l'autorizzazione all'occupazione di mq 28 (ventotto) di suolo pubblico necessario a consentire la sosta di un autocarro adibito all'esecuzione di un trasloco di mobili e masserizie nella porzione di pubblica via antistante la propria abitazione sita in Via Giovanni XXIII n. 8;

CONSIDERATO che per consentire l'esecuzione dell'intervento di carico con detto mezzo, che occupa la sede stradale per un totale di mq. 28, si rende necessaria l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA lungo la Via Giovanni XXIII per il giorno 01-02-2014 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque fino all'ultimazione delle operazioni di carico;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito al fine di consentire la regolarità dei lavori sino alla loro conclusione e, nel contempo, di garantire l'incolumità degli utenti della strada;

VISTI gli articoli 6, comma 4° lett. b), e 7, comma 1° lett. g) del D.L.vo 285/92;

VISTI gli articoli da 30 a 40 del D.P.R. 495/1992 e l'art. 21 del D. L.vo 285/1992, recanti norme relative ai cantieri stradali e alla segnaletica temporanea, nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D. Lvo. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTI il D.L.vo n. 267/2000, la L. 388/2000 e la L. 448/2001;

AUTORIZZA

il signor Vacca Giorgio, nato a Carbonia il 28/04/1945 e residente a Pabillonis in Via Giovanni XXIII n. 8, agli effetti dell'art. 21 del D. L.vo 285/1992, all'occupazione di mq 28 (ventotto) della sede stradale a Pabillonis in Via Giovanni XXIII all'altezza del civico 8, per il giorno 01/02/2014 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque fino all'ultimazione delle operazioni di carico

ORDINA

a Pabillonis, in Via Giovanni XXIII l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e di SOSTA SU AMBO I LATI a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del giorno 01-02-2014 e comunque fino alla conclusione dell'intervento.

E' consentito l'ingresso e l'uscita ai soli residenti esclusivamente dalla Via Cavallotti e, conseguentemente, l'istituzione provvisoria del doppio senso di marcia fino all'altezza del civico 9; le suddette prescrizioni cessano ad avvenuto completamento delle operazioni di carico.

All'autocarro impiegato per il trasloco è consentito posizionarsi contromano di fronte al civico 8 della Via Giovanni XXIII entrando dalla Via Roma.

L'impresa è tenuta a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare inequivocabilmente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere in anticipo gli itinerari alternativi) e all'adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnaletica, barriere, recinzioni, lanterne luminose e ogni altro accorgimento previsti dagli articoli da 30 a 40 del D.P.R. 495/1992 e in conformità agli schemi segnaletici di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D. L.vo 626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa dell'incolumità dei pedoni, dei veicoli e del personale impegnato.

L'impresa provvederà, in particolare, all'installazione dei cartelli di: DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO, LAVORI IN CORSO, LIMITE DI VELOCITA' 10 Km/h, tutti corredati da pannello integrativo recante gli estremi della presente ordinanza e del periodo di validità.

La ditta al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, ecc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada. Fino alla conclusione la ditta provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare i lavori; la presenza di ulteriori eventuali pericoli per la sicurezza della circolazione stradale dovrà essere adeguatamente presegnalata con apposita segnaletica regolamentare.

Resta inteso che sia il committente che la ditta sono direttamente responsabili di eventuali danni a terzi o all'Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rammenta che, fino a conclusione dei lavori, in caso di mancata adozione degli accorgimenti e della segnaletica necessaria per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di omessa perfetta efficienza anche in ora notturna, l'art. 21 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 841,00 a euro 3.366,00 nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio P.M.
(Marco Tuveri)

La presente viene notificata:

Al signor Vacca Giorgio
All'Albo Pretorio – Sede
All'Ufficio Polizia Municipale – Sede
Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis
All'Ufficio Tecnico – Sede